

LA SENTENZA

I ripetitori radiotelevisivi destinati a restare attivi

l' Tar si esprime sulla demolizione delle opere appartenenti a Mediaset, ma pende un ricorso davanti al Capo dello Stato

LA vicenda era stata portata alla luce a seguito del sequestro operato dalla sezione ambiente e territorio della Procura ma affondava le radici nel tempo. Nel 2000 per la precisione. Ma tutto fu portato alla luce la mattina del 21 giugno dello scorso anno quando vennero apposti i sigilli ai quattro ripetitori siti in località Crocneviera ricadente tuttavia nel territorio del Comune di Stefanaceni anche di fatto attaccati a quello limitrofo di Vibo Valentia. Elettromagnetismo e abusivismo le accuse contestate dal

pm Claudia Colucci, titolare dell'indagine, nei confronti di rete Televisiva Italiana (Mediaset per intenderci) e di altre due società.

Dopo il dissequestro e le contestazioni finite in prescrizione, il caso era comunque approdato davanti al Tar in virtù di una richiesta di demolizione delle antenne. Nei giorni scorsi, la sezione catanzarese, ha emesso il proprio verdetto che dichiara il ricorso di Rti improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

In buona sostanza, la società fatto pre-

sente ai giudici che la vicenda era stata interamente definita con la convenzione sottoscritta in data 9 giugno 2006 fra il Comune di Stefanaceni e la Società Elettronica Industriale S.p.a. (nel frattempo divenuta titolare del ramo d'azienda tecnologico, come indicato nella convenzione stessa), a mezzo della quale le parti hanno assunto reciproci impegni; Rti aveva, però, insistito nell'accoglimento delle conclusioni del ricorso, posto che a questa convenzione non è seguita l'adozione da parte del Comune di Stefanaceni dei provvedimenti cui lo stesso si era espressamente obbligato ossia la revoca dell'ordinanza di demolizione gravante sull'impianto e il rilascio del titolo edilizio abilitativo. In via subordinata, aveva chiesto che venisse dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio in considerazione degli obblighi assunti dal Comune.

Il Tar ricorda poi che il provvedimento di diniego della sanatoria del 23 ottobre 2000 è stato impugnato con ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, ancora pendente, secondo quanto esposto dalla società ricorrente. Pertanto, non ravvisandosi le ragioni del rinvio, al Collegio, in accoglimento della stessa richiesta di parte ricorrente per tale evenienza, non rimane che dare atto della sopravvenuta carenza di interesse di parte alla decisione del presente giudizio nel merito, motivata dagli obblighi assunti dal Comune con la convenzione del 9 giugno 2006».

In sostanza, le antenne resteranno lì.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

